



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

**Regolamento per la chiamata dei
Professori di I e di II fascia,
emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina i criteri e le procedure per la chiamata, da parte dell'Università Europea di Roma, di Professori di I e di II fascia, ai sensi degli art. 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30.12.2010 n. 240.

Art. 2

Procedure per la copertura di posti di Professore di I e di II fascia

Il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento e con parere favorevole del Senato Accademico, tenuto conto delle esigenze didattiche dei corsi di studio e della ricerca, può dare avvio alla procedura per la copertura di posti di Professori di ruolo di I e di II fascia, secondo una delle seguenti modalità:

- a) **procedura selettiva** ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
- b) **chiamata diretta** di professore di **II fascia**, ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010;
- c) **chiamata diretta** di professore di **I fascia** ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010;

Art. 3

Procedure selettive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010

Le procedure di valutazione comparativa, secondo quanto previsto dai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, verranno espletate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) pubblicità del procedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) pubblicità del procedimento sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea;

- c) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 4

Requisiti di ammissione alle procedure selettive

Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione comparativa di cui all'art. 2, lett. a) del presente Regolamento:

- a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, equiparata all'abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.

In ogni caso, ai procedimenti di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore di Dipartimento o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

Bandi di selezione

Il bando di concorso, emanato con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento e con parere favorevole del Senato Accademico, nei limiti delle disponibilità di bilancio, deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto vacante;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto vacante;
- d) l'eventuale profilo esclusivamente con l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010.
- g) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;

- h) l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
- i) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- j) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
- k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente Regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore a mezzo posta o per mezzo di apposita procedura telematica se prevista dal bando di concorso, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando.

Alle domande dovranno essere allegati:

- a) curriculum scientifico-professionale;
- b) elenco dei titoli;
- c) elenco delle pubblicazioni;
- d) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato dal bando.

Art. 7

Nomina della commissione giudicatrice

La valutazione comparativa dei candidati è espletata da una Commissione nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Dipartimento di Scienze Umane, composta da tre professori, in maggioranza esterni al Dipartimento, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, ove compatibile con lo specifico settore scientifico disciplinare oggetto del bando, appartenenti ai ruoli di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia e da almeno un professore di I fascia e professori di II fascia per le chiamate dei professori di II fascia.

Nelle procedure di selezione dei Professori Ordinari le commissioni giudicatrici devono essere composte da almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE.

Art. 8

Valutazione comparativa dei candidati

I candidati sono valutati sulla base dei titoli di studio dichiarati, delle pubblicazioni scientifiche presentate, del *curriculum* e dell'attività didattica nonché delle competenze linguistiche necessarie alle esigenze didattiche dei corsi di studio.

La produzione scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell'inerenza al settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Costituisce ulteriore elemento di

valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.

Oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante sono valutate anche le competenze linguistiche, l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quelle svolte nell'Università Europea di Roma, l'attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, l'eventuale esperienza internazionale e la conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre a quella prevista dal bando.

Alla Commissione è demandata anche la valutazione dell'ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.

La commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi comunicati dal Presidente della Commissione.

Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva sui lavori svolti.

Al termine della valutazione, la commissione, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, formula la graduatoria di merito.

Ai sensi dell'art. 18 lettera e), L. 240/2010 il Dipartimento formula una proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di I fascia, e dei professori di I e di II fascia per la chiamata dei professori di II fascia e la trasmette al Senato Accademico.

Il Senato Accademico prende atto del giudizio della Commissione e della proposta del Dipartimento e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

In seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio decreto, la chiamata del professore di I o di II fascia.

La comunicazione dell'esito della procedura di valutazione avviene tramite pubblicazione e sull'albo di Ateneo e sul sito *web* dell'Università.

Art. 9

Procedure per la chiamata diretta di ricercatore a tempo determinato nel ruolo di Professore di II fascia

In virtù di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i ricercatori a tempo determinato, nominati ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della medesima Legge, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di II fascia, ai sensi dell'art. 16 della predetta legge, possono essere nominati professori di ruolo di II fascia per chiamata diretta, secondo le modalità di seguito indicate.

La valutazione avviene mediante il giudizio del candidato espresso da una Commissione di valutazione composta da docenti a maggioranza esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, ove compatibile con lo specifico settore scientifico disciplinare oggetto della chiamata, designata dal Dipartimento di Scienze Umane e nominata con Decreto rettorale, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

All'esito dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo del candidato che trasmette al Dipartimento.

Ai sensi dell'art. 18 lettera e) L. 240/2010 il Dipartimento formula una proposta di chiamata

con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e la trasmette al Senato Accademico.

Il Senato Accademico prende atto del giudizio della Commissione e della proposta del Dipartimento e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

In seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio decreto, la chiamata del professore di seconda fascia.

Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

Art. 10

Procedure per la chiamata diretta dei professori di II fascia e ricercatori universitari nel ruolo di Professori di I e II fascia

In virtù di quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i professori di II fascia e i ricercatori universitari, già in servizio presso l'Ateneo e che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni rispettivamente di I e di II fascia, di cui all'art. 16 della medesima legge, possono essere nominati professori di I e di II fascia per chiamata diretta, secondo le modalità di seguito indicate.

La valutazione avviene mediante il giudizio del candidato espresso da una Commissione di valutazione composta da docenti a maggioranza esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, ove compatibile con lo specifico settore scientifico disciplinare oggetto della chiamata, designata dal Dipartimento di Scienze Umane e nominata con Decreto rettorale, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

All'esito dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo del candidato che trasmette al Dipartimento.

Ai sensi dell'art. 18 lettera e), L. 240/2010 il Dipartimento formula una proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di I fascia, e dei professori di I e di II fascia per la chiamata dei professori di II fascia e la trasmette al Senato Accademico.

Il Senato Accademico prende atto del giudizio della Commissione e della proposta del Dipartimento e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

In seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio decreto, la chiamata del professore di I o di II fascia.

Art. 11

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano i principi e le norme vigenti in materia.